



# COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova  
Settore 4 - Lavori Pubblici Servizi Tecnici  
Demanio marittimo

## ORDINANZA

| REGISTRO GENERALE |            |
|-------------------|------------|
| Numero            | Data       |
| 36                | 03/06/2026 |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| OGGETTO: | ORDINANZA BALNEARE |
|----------|--------------------|

## IL DIRIGENTE

### VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ad oggetto "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1, dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 21, dalla legge regionale 4 luglio 2008, n. 22 e dalla legge regionale 5 luglio 2016, n. 14;

la legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 ad oggetto "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;

le Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21 maggio 2004, come modificate con DGR n. 424 del 27 marzo 2015;

le “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 15.02.2013 come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1057 del 5 agosto 2013, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 423 del 27 marzo 2015;

il D.D. n. 2276 del 24/03/2026 ad oggetto “Adeguamenti alla normativa statale delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

l'art. 1 delle succitate Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate il quale prevede che i loro contenuti devono essere recepiti nelle ordinanze che regolamentano l'attività sull'arenile;

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il “Progetto di Utilizzo Comunale delle aree Demaniali Marittime” adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16.10.2015;

la precedente Ordinanza Balneare n. 3 del 19/06/2009;

**CONSIDERATO** il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni e che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

**RITENUTO** di dover adeguare la precedente Ordinanza Balneare al n. 2276 del 24/03/2026 ad oggetto “Adeguamenti alla normativa statale delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”;

**emana la seguente**

## **ORDINANZA**

### **ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

La stagione balneare, ai fini della sicurezza della balneazione, è compresa tra il 15 maggio e il 15 settembre.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal 1/6 al 15/9 lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 15/5 al 31/05 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti;
- dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di servizio assistenza ai bagnanti.

Fermo il succitato orario minimo, l'apertura delle strutture balneari è stabilita dai singoli concessionari/gestori all'interno della seguente fascia oraria: ore 08:30 - ore 22:00. La stessa può essere prorogata sino alle ore 02:00 nel periodo dal 01/06 al 15/09, previa comunicazione e ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli uffici competenti.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili possono iniziare 45 giorni prima dell'apertura dell'impianto, e comunque non prima del 1/3. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro 45 giorni successivi al giorno di chiusura dell'impianto, e comunque non oltre il 15/11.

Al di fuori della stagione balneare - e in ogni caso nel periodo dal 1/4 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31/10 - è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, previa comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e previa specifica autorizzazione del Comune in merito all'installazione dei relativi manufatti precari, rimanendo aperti per almeno 3 giorni a settimana (con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi) e garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10:00 alle 16:00.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).

Nei casi di cui al punto 7 dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure.

La stagione balneare, ai fini della balneabilità delle acque, è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno, periodo coincidente con le campionature eseguite da ARPAL.

## **ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA**

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza comunale, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare stessa, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

## **ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è **vietato**:
  - a) lasciare natanti (compresi canoe e pedalò), senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  - b) lasciare sulle spiagge libere teli, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, senza la presenza dell'utilizzatore;
  - c) esercitare sulle spiagge libere, ovvero che non siano nè in concessione nè in gestione, il noleggio di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.). Il presente divieto non opera qualora l'attività di noleggio attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.) sia esercitata direttamente dall'Ente o da società dallo stesso partecipata al fine di garantire la possibile fruizione dell'attrezzatura alla cittadinanza a prezzo di costo e senza scopo di lucro.
  - d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia della battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata **fascia di transito**), è di norma di mt. 5, ma qualora la ristrettezza della

spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri, pertanto nel litorale chiavarese l'ampiezza di tale fascia è così individuata:

- mt. 5 (cinque): zona "Lido", zona Porto, zona Ponente Rupinaro e zona gli Scogli;
- mt. 3 (tre): zona Preli.

Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma, ma hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

- e) campeggiare e/o accamparsi;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di pulizia, di riassetto delle spiagge, di soccorso, di ripascimento e, previa comunicazione almeno 7 giorni prima dall'inizio delle operazioni al Comune e all'Ufficio Locale Marittimo, a quelli utilizzati nell'ambito delle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture;
- g) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico;
- h) al di fuori dell'area denominata "Il Lido di Fido" (disciplinata con Ordinanza n. 05/2014, Prot. 18544 del 28/05/2014, e ss.mm.ii.), durante la stagione balneare, condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.  
  
Al di fuori della stagione balneare i cani o altri animali possono essere condotti sugli arenili, al guinzaglio e muniti di museruola (se previsto dalla legge). E' comunque vietato lordare l'arenile con escrementi di animali, pertanto i possessori di animali devono essere muniti di appositi raccoglitori di escrementi. I concessionari/gestori possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- i) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- j) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.); organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- k) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- l) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- m) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari/gestori devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.
2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari/gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
  3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

**ART. 4 – CARICO E SCARICO MERCI A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SITE NELLA SPIAGGIA LIMITROFA AL PORTO DI CHIAVARI**

1. **Nel periodo dal 01/05 al 30/09, dalle ore 07:00 alle ore 09:30 del mattino**, è consentito l'accesso dei mezzi a motore, aventi lo scopo di carico/scarico merci e/o manutenzione, al camminamento in terra battuta retrostante le strutture - commerciali e non - presenti nella spiaggia denominata "Spiaggia Porto".
2. Resta fermo che è sempre consentito, senza limiti di orario, l'accesso a tali aree da parte delle Forze dell'Ordine nonché dei mezzi comunali, di soccorso, di sicurezza e di raccolta rifiuti (Aprica S.p.a.).

**ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI**

1. Per le attività rientranti nella concessione e non direttamente connesse con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, attività di pubblico spettacolo, etc.), le limitazioni saranno quelle previste dalle normative vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
2. Per tutto il periodo in cui le strutture sono in esercizio, ne devono essere garantiti la sicurezza e la funzionalità dei servizi, nonché l'igiene, il decoro e l'estetica.
3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari/gestori dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario/gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

8. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla L.R. 28 aprile 1999 n. 13; pertanto il Comune, limitatamente alla stagione balneare, posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) il concessionario/gestore deve, durante la stagione balneare, effettuare all'interno dello stabilimento la raccolta differenziata dei rifiuti e deve provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto negli appositi cassonetti stradali o, in caso di elevate quantità, conferendoli presso il centro di conferimento rifiuti "ex cava di Bacezza" a proprie cure e spese;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari/gestori di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.); per quanto concerne il tratto di arenile contiguo alla foce del fiume Entella, tenuto conto della grande quantità di materiale trasportato dal fiume in occasione di ogni piena e riversato sull'arenile in parola, gli interventi di pulizia avverranno in coordinamento e con la collaborazione del Comune di Chiavari;
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari/gestori di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, fatte salve specifiche autorizzazioni, salvaguardando sempre l'incolumità e la quiete pubblica.

9. Insegne e confini delle strutture balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la delimitazione dell'arenile deve avvenire solo con materiali che non costituiscano pericolo per alcuno. Le zone concesse devono infatti essere recintate, fatta salva la fascia in prossimità della battigia destinata al libero transito, con un sistema a giorno ad altezza non superiore a m. 1,3 che non impedisca, in ogni caso, la visuale al mare;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

10. I concessionari/gestori di strutture balneari devono predisporre all'interno dello stabilimento, in luogo ben visibile al pubblico, una bacheca informativa destinata ai dati relativi alla bandiera blu aggiornandone periodicamente i risultati relativi alle analisi delle acque.

11. Gli obblighi per i concessionari/gestori di strutture balneari si applicano anche ai concessionari/gestori di **spiagge libere attrezzate**. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata,

è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio collocate anche in assenza o in attesa del cliente- una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione/gestione. Il concessionario/gestore deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione l'apposito cartello-tipo indicato nelle Linee Guida Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2004, con dicitura:

**“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA  
INGRESSO LIBERO E SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI  
(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI).  
POSIZIONAMENTO DI PROPRIE ATTREZZATURE (TELI, SDRAIO, OMBRELLONI,  
ECC.)  
NELL'AREA APPOSITAMENTE LASCIATA LIBERA DAL  
GESTORE/CONCESSIONARIO.  
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO.”**

#### **ART. 6 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure.

#### **ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ed ai sensi dell'art. 11 sexies della L.R. n. 13/1999.
3. La presente ordinanza, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Il Dirigente

Marta Bassi / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

